CAMERA DEI DEPUTATI N. **5238-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 settembre 1998 (v. stampato Senato n. 3451)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 settembre 1998

(Relatore: **GUERZONI)**

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 21 gennaio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui al disegno di legge in esame con la normativa attualmente vigente ed in particolare con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« ART. 2.

All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati i contenuti del disegno di legge che prevedono l'incremento dei compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato nel limite di 120 miliardi, stabilito dall'articolo 1, comma 1, con copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente;

considerato che assicurare compensi soddisfacenti per il personale utilizzato negli esami costituisce una delle condizioni per realizzare un esame qualitativamente più rispondente alle esigenze di verifica nel momento conclusivo dell'itinerario scolastico;

ritenuto che migliori compensi siano un incentivo per l'impegno del personale utilizzato, anche per evitare i noti fenomeni di rinunce della nomina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è necessario rivedere, in sede di contrattazione collettiva di comparto, tutti i compensi in generale e, in particolare, quelli riferiti alle indennità di trasferta, spettanti ai componenti di commissione provenienti da sedi diverse da quelle in cui risultino nominati, oggi troppo esigui.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.	*Identico.*
2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.	
3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.	
4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.	
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante l'utilizzo **delle proiezioni per gli anni medesimi** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-	1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 **e 2001,** mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità pre-

2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

visionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5238A
Lire 500